REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA SU RETE EXTRAURBANA

Palermo, 15 FEB. 2006

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Stefano Albani

'e S.p.A.

INDICE

PARTE PRIMA 3

NORME GENERALI 3
Articolo 1 - Siciliacque S.p.A. 3
Articolo 2 - Oggetto del Regolamento 3
Articolo 3 - Limitazioni delle concessioni 3
Articolo 4 - Spese di allacciamento e di costruzione diramazioni 4
Articolo 5 - Smaltimento acque reflue 4
Articolo 6 - Sospensione e revoca delle concessioni 4
Articolo 7 - Forza maggiore 5
Articolo 8 - Forniture abusive 5
Articolo 9 - Sospensione o riduzione dell'erogazione per morosità 6
Articolo 10 - Validità del Regolamento 6
Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento 6
Articolo12 - Foro competente 6

PARTE SECONDA 7

NORME AMMINISTRATIVE 7
Articolo 13 - Concessioni 7
Articolo 14 - Concessioni industriali o commerciali 7
Articolo 15 - Concessioni provvisorie 7
Articolo 16 - Tariffa 8
Articolo 17 - Revisione della tariffa 8
Articolo 18 - Concessionari 9
Articolo 19 - Domande di utenza 9
Articolo 20 - Rimborso spese sopralluogo e accertamenti tecnici 9
Articolo 21 - Deposito cauzionale e fideiussione 9
Articolo 22 - Tempi di allaccio alla presa 10
Articolo 23 - Durata delle concessioni 10
Articolo 24 - Volture 10
Articolo 25 - Rettifica intestazione concessione 10
Articolo 26 - Spese di allacciamento e di chiusura 11
Articolo 27 - Spese per riallaccio presa 11
Articolo 28 - Tariffe per nuovi impianti, riallacci ed installazione contatori 11
Articolo 29 - Modalità e controllo erogazione 11
Articolo 30 - Lettura contatori 12
Articolo 31 - Impossibilità a rilevare la lettura del contatore 12
Articolo 32 - Collocazione dei contatori e configurazione a valle degli stessi 12
Articolo 33 - Verbale di installazione ed impiombatura 12
Articolo 34 - Verifica del contatore 13
Articolo 35 - Fatturazione e pagamento 13
Articolo 36 - Informatizzazione del Sistema 14
Articolo 37 - Disposizione finale 14

le S.p.A.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

S.p.A.

Articolo 1

Siciliacque S.p.A.

Siciliacque S.p.A. (di seguito Siciliacque) è, ai sensi della "*Convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile*" Rep. 10994, in data 20 aprile 2004, titolare esclusivo della gestione degli schemi acquedottistici sovrambito, nonché del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile e per vari usi.
In data 17 giugno 2005, con la sottoscrizione tra la Regione Siciliana ed EAS, da una parte, e Siciliacque, dall'altra, della "*Convenzione per la fornitura idrica ai serbatoi dei comuni gestiti da EAS*", è stata, altresì, trasferita a Siciliacque la titolarità dei contratti per la gestione delle utenze su rete esterna.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 della sopraccitata convenzione di fornitura idrica, l'EAS e la Regione consentono a Siciliacque di stipulare, a titolo esclusivo, nuovi contratti di allacciamento su rete esterna rispetto agli schemi acquedottistici gestiti da quest'ultima.
Siciliacque, pertanto, si riserva per il futuro il diritto di concedere concessioni idriche esclusivamente per utenze su rete esterna a servizio di insediamenti produttivi e condominiali.
Resta inteso, comunque, che la concessione di qualunque categoria di utenze su rete esterna da parte di Siciliacque è subordinata al pieno soddisfacimento dei fabbisogni delle utenze sovrambito.

Articolo 2

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di fornitura idrica per le seguenti utenze:

- utenze su rete esterna in precedenza concesse dall'EAS e trasferite a Siciliacque a seguito della stipula della "Convenzione per la fornitura idrica ai serbatoi dei Comuni gestiti dall'EAS", in data 17 giugno 2005;
- utenze su rete esterna a servizio di insediamenti produttivi
- utenze su rete esterna condominiali.

(di seguito, Utenti/Utente)

Articolo 3

Limitazioni delle concessioni

Il servizio di fornitura idrica per le nuove Utenze è concesso, subordinatamente alle possibilità dell'acquedotto, ad insindacabile giudizio di Siciliacque, in relazione all'ottimale soddisfacimento dei fabbisogni delle utenze sovrambito.

Le concessioni oggetto del presente Regolamento sono limitate, nel quantitativo di erogazione, alle effettive necessità dell'utenza, purché l'efficienza e la portata dell'acquedotto lo consentano e non venga pregiudicato il servizio di distribuzione agli utenti del centro urbano.

Articolo 4

Spese di allacciamento e di costruzione diramazioni

L'onere della realizzazione dell'appresamento, del punto di disconnessione, della condotta di avvicinamento e dell'opera di presa sono a carico esclusivo dell'Utente, a meno della fornitura del contatore che rimane a carico di Siciliacque.
Il manufatto ove sarà installato il contatore, potrà essere utilizzato a discrezione di Siciliacque per allocare/inserire eventuali altri punti di misura. In tal caso la ripartizione delle spese sostenute per ampliare o adattare il manufatto saranno ripartite tra i nuovi Utenti.

Articolo 5

Smaltimento acque reflue

Qualunque concessione è subordinata all'osservanza dell'Utente delle norme igienico-sanitarie ed all'obbligo di provvedere allo smaltimento delle acque reflue.

Articolo 6

Sospensione e revoca delle concessioni

Le concessioni, oggetto del presente Regolamento, sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio insindacabile di Siciliacque , definitivamente o temporaneamente, e senza che ciò possa costituire motivo di risarcimento di danni di qualsiasi natura o di opposizione da parte degli Utenti, in relazione al primario soddisfacimento dei fabbisogni delle utenze sovrambito.
In particolare, Siciliacque per esigenze tecniche, per abbandono o modifica dell'esistente tracciato della condotta, per diminuita resa delle sorgenti, per motivi igienico-sanitari, per interruzione dell' esercizio e per altre cause di varia natura, può, dandone congruo preavviso trenta giorni prima agli Utenti, sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze già concesse o revocare contratti di fornitura in fase di istruttoria; nonché, far sopprimere o far spostare fontanelle, bevai o bocche antincendio.

S.p.A.

Articolo 7

Forza maggiore

Siciliacque e le Utenze non saranno considerate inadempienti alle obbligazioni assunte in forza del presente Regolamento qualora e nella misura in cui l'adempimento delle suddette obbligazioni sia impedito o ritardato in tutto o in parte da qualsiasi evento costituente caso fortuito o forza maggiore che si verifichi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Ai fini di cui al comma precedente, si intende per evento costituente caso fortuito o forza maggiore qualsiasi evento, circostanza o complesso di eventi e/o circostanze che impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni assunte da entrambe le parti in forza del presente Regolamento, se e nella misura in cui tali eventi e/o circostanze non dipendano, direttamente o indirettamente, dalla parte tenuta ad adempiere e non possano essere evitate dalla stessa con l'ordinaria diligenza.
Le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono caso fortuito o forza maggiore nella misura in cui soddisfino i suddetti requisiti:

a) guerre, ribellioni, invasioni, conflitti armati, embargo, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, sommosse o guerre civili, atti vandalici;
b) fenomeni naturali avversi (compresi, a mero titolo esemplificativo, fulmini, terremoti, frane, inondazioni o riduzione delle fonti idriche di approvvigionamento), incendi ed esplosioni;
c) rotture imprevedibili o incidenti ai macchinari, tubazioni o impianti, interventi di emergenza per comprovati motivi di sicurezza;
d) nuove disposizioni normative o nuove interpretazioni delle normative esistenti;
e) ordini, atti e provvedimenti dell'autorità;
f) nuovi strumenti urbanistici o modifica di quelli esistenti;
g) interruzioni nella fornitura di energia elettrica;
h) modifica di leggi e regolamenti che impediscano di attuare una parte sostanziale di quanto previsto nel presente Regolamento;
i) il mancato ottenimento di autorizzazioni;
j) eventi e/o circostanze di forza maggiore che impediscano l'adempimento da parte dei terzi incaricati alla realizzazione di opere o alla manutenzione;
k) qualsiasi evento e/o circostanza analoghi a quelli precedenti.

In particolare, Siciliacque non risponde dei danni conseguenti dall'interruzione del flusso dell'acqua o dalla riduzione di pressione che siano determinati da caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 8

Forniture abusive

Qualsiasi prelevamento di acqua da parte di privati effettuato al di fuori della propria concessione è vietato.
L'Utente dovrà fruire dell'acqua solo per l'uso cui è stata accordata la concessione e non potrà venderla o cederla a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
I trasgressori dovranno corrispondere a titolo di penale il corrispettivo pari a sei mesi del servizio di fornitura, così come determinato in base all'articolo 16 del presente Regolamento.
Il servizio di fornitura idrica sarà sospeso fino al pagamento della penale.
In caso di recidiva, Siciliacque si riserva il diritto di sopprimere la presa idrica e risolvere il contratto oltre l'applicazione delle penali anzidette.
Se il fatto costituisce reato, l'Utente sarà denunziato all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 9

p.A.

Sospensione o riduzione dell'erogazione per morosità

Nel caso in cui l'Utente risulti moroso nell'esecuzione del pagamento anche di una sola fattura emessa da Siciliacque ai sensi dell'articolo 35, relativamente agli oneri previsti dal presente Regolamento, esaurite tutte le procedure previste, compresa la regolare notifica di diffida, Siciliacque si riserva il diritto di sospendere la fornitura idrica o ridurla al minimo, nelle more degli ulteriori provvedimenti da adottare.
Per ottenere il ripristino della erogazione, l'Utente dovrà regolarizzare la propria situazione debitoria; quindi dovrà procedere alla richiesta di ripristino, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

Articolo 10

Validità del Regolamento

Le condizioni e le norme del presente Regolamento potranno essere modificate in qualsiasi momento da Siciliacque S.p.A.. per ragioni tecniche-organizzative, amministrative e/o contabili.
L'Utente che non volesse accettare le disposizioni vigenti e future modifiche, potrà chiedere la disdetta della fornitura a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla modifica del Regolamento con le modalità di cui al successivo articolo 23.
Il Regolamento è visionabile presso la sede di Palermo della Società,Via Gioacchino Di Marzo n.35, nonché presso i Reparti di Siciliacque di seguito elencati:
- Reparto Agrigento: Via Zunica n.101, 92100 Villaseta – Agrigento;
- Reparto Fanaco: Località Piano Amata s.n., 92022 Cammarata (Ag);
- Reparto Enna: Via Pergusa 225, 94100 Enna;
- Reparto Partanna, Via Torino n.51, 91028 Partanna (Tp).

Articolo 11

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento ha decorrenza dal 1° Gennaio 2006.

Articolo12

Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'attuazione o dall'interpretazione del presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

que S.p.A.

PARTE SECONDA

NORME AMMINISTRATIVE

S.p.A.

Articolo 13

Concessioni

Sono concessioni di rete esterna quelle relative ad utenze allacciate alle condotte che si sviluppano dalle sorgenti ai serbatoi urbani.
Le concessioni di rete esterna vengono accordate solo se la disponibilità idrica dell'acquedotto sia notevolmente sufficiente per i fabbisogni della distribuzione sovrambito.
Le concessioni idriche su rete esterna si dividono nelle seguenti categorie:

- utenze domestiche;
- utenze industriali, commerciali e simili;
- utenze pubbliche (ad es. pubbliche fontanelle, bocche antincendio, bevai, etc.)
- utenze provvisorie.

Articolo 14

Concessioni industriali o commerciali

Sono considerate utenze di tipo industriale o commerciale quelle la cui fornitura è destinata all' attività di stabilimenti, opifici industriali o artigianali, aziende agricole, convitti, istituti scolastici, enti assistenziali, comunità laiche o religiose, colonie permanenti, ospedali, carceri, caserme ed in genere tutte quelle concessioni che richiedono, per insopprimibili necessità connesse alla funzione svolta in campo produttivo o sociale, una erogazione d'acqua superiore al minimo giornaliero stabilito per le utenze normali.

Articolo 15

Concessioni provvisorie

Si considerano concessioni provvisorie quelle forniture idriche richieste per periodi inferiori ad un anno.
Le utenze provvisorie vengono concesse a giudizio insindacabile di Siciliacque e l'importo relativo alla quantità di acqua da fornire deve essere versato anticipatamente dall'utente.
La fornitura viene a cessare non appena erogato tutto il quantitativo d'acqua pagato anticipatamente, salvo che il concessionario non inoltri ulteriore domanda per usufruire di un altro volume d'acqua.
E' consentito rinnovare o prorogare la concessione di tipo provvisorio per una sola volta, per un periodo uguale a quello richiesto originariamente ed in ogni caso non superiore ad un anno.

lue S.p.A.

p.A.

Articolo 16

Tariffa

Le tariffe per il servizio di fornitura idrica applicate da Siciliacque per ciascuna categoria di Utenti su rete esterna sono le seguenti:

Utenze industriali, commerciali, temporanee e simili
Fino a 300 mc/anno: €/mc 0,5165
Oltre i 300 mc/anno: €/mc 1,4461

Utenze derivate da condotte esterne entro il perimetro urbano
Fino a 80 mc/anno: €/mc 0,7747
Oltre gli 80 mc/anno: €/mc 1,4461

Utenze derivate da condotte esterne oltre il perimetro urbano
Fino a 80 mc/anno: €/mc 1,4461
Oltre gli 80 mc/anno: €/mc 2,7372

Forniture a FF.SS. enti, edifici pubblici comunali
Fino a 300 mc/anno: €/mc 0,7230
Oltre i 300 mc/anno: €/mc 1,1879

Tutte le tariffe sono da intendersi al netto di IVA, dovuta ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Siciliacque adotta le tariffe determinate dalla Delibera EAS n. 718 del 20 ottobre 1995, pubblicata sulla G.U.R.S. del 16 marzo 1996, secondo i criteri delle deliberazioni CIP numeri 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. Deliberazione CIPE 10 maggio 1995 in G.U. n. 165 del 17.7.1995, confermata da ultimo dalla Deliberazione CIPE 18 dicembre 1997 in G.U. n. 28 del 4.2.1998).
In ossequio alla delibera CIPE numero 52/2001, l'utenza corrisponderà la tariffa, per ciascuna fascia di riferimento, in base al quantitativo idrico effettivamente ricevuto.

Articolo 17

Revisione della tariffa

Ai sensi della "*Convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile*" Rep. 10994,la tariffa di cui al precedente articolo subirà un aggiornamento automatico al 1° gennaio di ogni anno successivo al 2006, con l'applicazione del tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT (indice ISTAT).

le S.p.A.

que S.p.A.

Articolo 18

Concessionari

Le concessioni idriche vengono accordate ai proprietari degli immobili, ai legali rappresentanti delle Ditte o Amministrazioni che al momento di chiedere l'utenza debbono esibire il titolo.
Le concessioni idriche, inoltre, vengono accordate agli inquilini che presentino richiesta con, allegata, autorizzazione del proprietario dell'immobile.
Nel caso di condomini, la richiesta deve essere avanzata dall'Amministratore e se questi non fosse stato ancora nominato, dall'impresa costruttrice dell' immobile, salva successiva regolarizzazione a mezzo di voltura.
Se l'edificio appartiene a più persone queste dovranno accordarsi per l'esecuzione di un unico punto di fornitura.

Articolo 19

Domande di utenza

Le domande di utenza devono essere compilate dai richiedenti sugli appositi stampati forniti da Siciliacque. Con la firma del contratto, l'Utente dichiara di conoscere e di accettare, integralmente e senza riserve, tutte le clausole contenute nel presente Regolamento.

Articolo 20

Rimborso spese sopralluogo e accertamenti tecnici

L'accettazione dell'istanza di concessione è subordinata al versamento delle somme che Siciliacque richiederà a titolo di rimborso per le spese da sostenere per l'effettuazione del sopralluogo e degli accertamenti tecnici per un importo un massimo pari a €. 100,00 oltre IVA, dovuta ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 21

Deposito cauzionale e fideiussione

Nel caso in cui il fabbisogno idrico annuo sia pari o superiore a 300 mc annui, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti e dell'assolvimento di ogni somma, l'Utente, deve versare, a titolo di deposito cauzionale:

- per le utenze domestiche, un importo pari ad € 250,00;
- per le utenze industriali, commerciali e simili, un importo pari al corrispettivo del fabbisogno idrico annuo richiesto dall'utente.

In alternativa ed esclusivamente per le utenze di tipo industriale, commerciale e simili, l'Utente potrà prestare, per l'intera durata del contratto, una fideiussione, a prima domanda, rilasciata da un primario istituto bancario o assicurativo e stilata secondo lo schema predisposto da Siciliacque, per un importo pari ad una annualità del fabbisogno idrico richiesto.

Se trattasi di condominio, l'importo del deposito cauzionale da versare verrà commisurato al numero degli appartamenti serviti.
Il deposito cauzionale verrà restituito a fine concessione, purché risulti pagata ogni somma dovuta, attinente il pagamento dei consumi.
Per le concessioni a tipo provvisorio non è richiesto alcun deposito cauzionale, ma la fornitura viene a cessare non appena erogato il quantitativo di acqua pagato anticipatamente.
Siciliacque emetterà, in riscontro al deposito versato, nota di ricevuta ai sensi della Normativa vigente.

Articolo 22

Tempi di allaccio alla presa

Per quanto concerne gli allacci fino a 2 pollici, Siciliacque garantisce l'allaccio alla presa dell'acqua nel termine di giorni 20 dalla data di stipula del contratto; per quanto riguarda invece gli allacci di diametro superiore a quello sopra indicato, lo stesso sarà garantito da Siciliacque entro giorni 60 dalla stipula del contratto.

Articolo 23

Durata delle concessioni

La concessione decorre dal 1° gennaio ed ha durata di un anno.
Qualora l'Utente non comunichi la propria disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza, la concessione s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente al primo periodo di durata e così ad ogni scadenza.

Articolo 24

Volture

E' consentita la voltura dell'intestazione della concessione idrica.
Per ottenere la voltura, l'interessato dovrà presentare domanda su apposito stampato, comprensivo di:

- espressa dichiarazione di accollo di ogni addebito a carico dell'utenza precedente;
- documentazione comprovante titolarità alla voltura;
- deposito cauzionale (ovvero fideiussione bancaria o assicurativa), il cui importo è determinato con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Articolo 25

Rettifica intestazione concessione

Nel caso che venga accertato il mancato aggiornamento della intestazione della concessione ed, a seguito di voltura o per altre cause, la concessione non risulti usufruita dall'Utente titolare del contratto, Siciliacque procederà alla chiusura della presa se entro un mese non interviene la regolarizzazione con voltura secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

e S.p.A.

Articolo 26

Spese di allacciamento e di chiusura

Le spese necessarie alla realizzazione da parte di Siciliacque della sola diramazione a monte del contatore (escluso il contatore) sono a totale carico dell'Utente secondo le tariffe di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.
La somma dovuta deve essere versata anticipatamente, previo rilascio, da parte di Siciliacque, di relativa fattura ai sensi della normativa vigente.
Sono, altresì, a carico dell'utente tutte le spese sostenute da Siciliacque per il sopralluogo tecnico, l'aumento assegnazione, la voltura e la disdetta dell'utenza per un importo un massimo pari a €. 100,00 oltre IVA, dovuta ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 27

Spese per riallaccio presa

Per riallacciare alla rete di distribuzione diramazioni private di Utenze già disdette o soppresse per sanzioni, il richiedente è tenuto a pagare la quota fissa di € 100,00 oltre IVA, dovuta ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 28

Tariffe per nuovi impianti, riallacci ed installazione contatori

Per l'esecuzione dei nuovi impianti di utenza, Siciliacque applicherà tariffe forfettarie stabilite in relazione alla tipologia dell'utenza.
Le tariffe per nuovi impianti sono ripartite in categorie:

- categoria A - utenze domestiche (fino a tre unità immobiliari) ed utenze provvisorie: € 180,00
- categoria B - utenze industriali (fino a 500 mc/anno) ed utenze domestiche (oltre tre unità immobiliari e fino a dieci): € 350,00
- categoria C - utenze industriali (oltre 500 mc/anno) ed utenze domestiche (oltre dieci unità immobiliari): € 475,00

Le suindicate somme sono da intendersi oltre IVA, dovuta ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.
Saranno a carico di Siciliacque le spese relative alla eventuale sostituzione di contatori ove venga ravvisata la necessità ed opportunità di operare tale sostituzione per guasti o mancato funzionamento dell'apparecchio e sempre che non vengano a verificarsi le condizioni volute dall'ultimo capoverso dell'articolo 34.

Articolo 29

Modalità e controllo erogazione

La consegna s'intende effettuata nella sezione di tubo immediatamente a valle del contatore. Da tale punto in poi Siciliacque non garantisce sulla potabilità dell'acqua fornita.

Ai fini del controllo sulla potabilità dell'acqua Siciliacque potrà installare un rubinetto sul tubo a valle del contatore per presa campione con valvola a sfera da ¼".
La quantità d'acqua erogata agli Utenti è misurata mediante contatore.
Il contatore è di proprietà di Siciliacque, la quale provvederà alla sua installazione.
Eventuali spese di manutenzione saranno a carico dell'utente e verranno addebitate in fattura.

Articolo 30

Lettura contatori

Il quantitativo idrico fornito annualmente all'Utente è determinato mediante letture dei contatori.
Le letture dei contatori vengono effettuate periodicamente, almeno una volta l'anno.
I verbali di lettura redatti dal personale di Siciliacque fanno piena prova fino a prova contraria.
Reclami o eventuali istanze potranno essere presentate dall'Utente così come previsto dal contratto.

Articolo 31

Impossibilità a rilevare la lettura del contatore

Se, per qualunque causa, non fosse possibile effettuare la lettura del contatore, l'importo annuo da fatturare all'Utente sarà determinato in base ai dati storici di consumo, relativi a quella utenza, nella disponibilità di Siciliacque.

Articolo 32

Collocazione dei contatori e configurazione a valle degli stessi

I contatori vengono forniti da Siciliacque del tipo e calibro adatti alla quantità d'acqua da erogare; tali contatori saranno collocati in luoghi di agevole accesso definiti da Siciliacque al fine di poter procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti ed interventi ordinari e straordinari.
A valle del contatore dovrà essere installato, carico dell'Utente, un serbatoio di compenso di adeguata capacità per evitare l'utilizzazione in derivazione diretta dalla condotta.
Detto serbatoio, ove tecnicamente possibile, sarà installato subito dopo la derivazione (immediatamente a valle del contatore) anche se ciò dovesse comportare per l'Utente la necessità di provvedere all' adduzione dell'acqua mediante sollevamento con elettropompe.
In caso diverso, l'inserimento del serbatoio può essere consentito nella parte terminale della diramazione, ma l'Utente dovrà derivare l'impianto interno dal serbatoio escludendo quindi la presa diretta.

Articolo 33

Verbale di installazione ed impiombatura

Al momento di porre in esercizio una presa idrica viene effettuata la 1° lettura in contraddittorio con l'utenza e redatto apposito verbale firmato dal concessionario e dall'incaricato da Siciliacque.
Il contatore viene sigillato con impiombatura e nel verbale verrà indicata la lettura iniziale.

La spiombatura, l'effrazione o la manomissione dei sigilli e qualsiasi altra azione provocata dall'Utente al fine di modificare o alterare l'erogazione o di influire sulle registrazioni dei contatori, dà luogo alla sospensione immediata della fornitura, alla richiesta di risarcimento del danno ed alla fatturazione dei consumi eventualmente erogati e non contabilizzati.

Articolo 34

Verifica del contatore

L'Utente che ritenga erronee le letture dei consumi del contatore o la determinazione dei quantitativi di acqua conteggiati, ha diritto di richiedere la verifica, previa domanda scritta, accompagnata dalla ricevuta del versamento di un deposito di € 60,00 comprensivo di IVA, dovuta ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.
Qualora la verifica eseguita dagli incaricati di Siciliacque in presenza dell'Utente, verbalizzata e sottoscritta dalle parti interessate, confermasse il guasto o il difetto del contatore, per cause non imputabili all'Utente, Siciliacque provvederà a proprie spese alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio, alle rettifiche contabili, al rimborso delle quote indebitamente riscosse e del deposito versato per la verifica stessa.
Qualora, invece, la verifica convalidasse l'esattezza e la regolarità delle segnalazioni e delle conseguenti operazioni di tariffazione dei consumi, la somma versata a deposito dell'utente verrà incamerata da Siciliacque, che provvederà ad emettere la relativa fattura ai sensi di legge.
E' ammesso un errore nelle segnalazioni del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% relativo al campo di misura normale stabilito per il tipo e diametro dell'apparecchio. Pertanto, nessun provvedimento di rimborso a favore dell'Utente o di sostituzione del contatore potrà essere adottato se dalla verifica risultassero errori o difetti che determinino variazioni in più o in meno entro i limiti del 5% del regolare deflusso; in tal caso il deposito pagato per la verifica verrà perduto dal richiedente come precedentemente messo in evidenza.
Qualora le cause del cattivo funzionamento del contatore risultassero provocate da manomissione dell'Utente, Siciliacque provvederà alla sospensione immediata della fornitura, alla richiesta di risarcimento del danno ed alla fatturazione dei consumi eventualmente erogati e non contabilizzati.

Articolo 35

Fatturazione e pagamento

Siciliacque, in funzione delle proprie esigenze amministrative, emetterà fatture annuali e/o semestrali.
L'Utente si impegna al pagamento delle fatture emesse da Siciliacque entro 30 giorni dalla data della emissione della fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura.
In caso di ritardato pagamento, Siciliacque si riserva ogni azione per il recupero dei crediti, con applicazione degli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002., decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
Per ciò che concerne le utenze condominiali, ogni singolo condomino è responsabile in solido nel caso di mancato assolvimento totale nel pagamento da parte del condominio.

Articolo 36

Informatizzazione del Sistema di fatturazione

Il verbale di lettura ufficiale ed eventuali comunicazioni saranno trasmesse all'utente unitamente alla fattura, non appena sarà ultimata l'informatizzazione del sistema di fatturazione.

Articolo 37

Disposizione finale

L'Utente s'impegna ad accettare qualsiasi modifica, derivante da ragioni tecniche-organizzative, amministrative e/o contabili, del presente Regolamento, anche nel corso di validità della concessione, senza sollevare eccezione alcuna, salvo il diritto di chiedere recedere dal contratto alla prevista scadenza di fine anno, secondo le modalità specificate all'articolo 23.
Le modifiche saranno rese pubbliche mediante deposito del testo del Regolamento modificato presso la sede di Palermo della Società, nonché presso ciascun Reparto di cui al precedente articolo 10.

ue S.